Parlamento europeo
2024-2029

TESTI APPROVATI

P10_TA(2026)0163

Necessità di disposizioni penali mirate e responsabilità delle piattaforme nel contrastare efficacemente il cyberbullismo e le molestie online

Risoluzione del Parlamento europeo del 30 aprile 2026 sulla necessità di disposizioni penali mirate e responsabilità delle piattaforme nel contrastare efficacemente il cyberbullismo e le molestie online (2026/2693(RSP))

Il Parlamento europeo,

– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli sulla dignità umana, il diritto alla vita, la libertà di espressione, i diritti del minore, i diritti delle vittime, la riservatezza delle comunicazioni e la protezione dei dati di carattere personale,

– vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza,

– visto l'articolo 83, paragrafi 1 e 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

– vista la direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio[1],

– vista la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI[2] ("direttiva sui diritti delle vittime"),

– vista la direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del

1 GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/93/oj.

2 GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/29/oj.

Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato[3],

– vista la direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica[4],

– visto il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali)[5],

– visto il regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale)[6],

– visti gli orientamenti della Commissione, del 10 ottobre 2025, sulle misure volte a garantire un elevato livello di tutela della vita privata, di sicurezza e di protezione dei minori online a norma dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2065[7],

– vista la comunicazione della Commissione del 10 febbraio 2026 dal titolo "Piano d'azione contro il cyberbullismo – "Più sicuri online, più forti insieme"" (COM(2026)0071),

– vista la relazione della Commissione del 25 novembre 2025 dal titolo "Cyberbullying – Insights from science, policy and legislation" (Cyberbullismo: approfondimenti dal mondo della scienza, della politica e della legislazione),

– vista la comunicazione della Commissione dell'11 maggio 2022 dal titolo "Un decennio digitale per bambini e giovani: la nuova strategia europea per un'internet migliore per i ragazzi (BIK+)"

3 GU L 303 del 28.11.2018, pag. 69, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/1808/oj.
4 GU L, 2024/1385, 24.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1385/oj.
5 GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj.
6 GU L, 2024/1689, 12.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj.
7 GU C, C/2025/5519, 10.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5519/oj.

(COM(2022)0212),

– viste la comunicazione della Commissione del 9 dicembre 2021 dal titolo "Un'Europa più inclusiva e protettiva: estendere l'elenco dei reati riconosciuti dall'UE all'incitamento all'odio e ai reati generati dall'odio" (COM(2021)0777) e la proposta di decisione del Consiglio ad essa allegata,

– vista la sua risoluzione del 18 gennaio 2024 "Estendere l'elenco dei reati riconosciuti dall'UE all'incitamento all'odio e ai reati generati dall'odio"[8],

– vista la legislazione nazionale contro il cyberbullismo, compresa la "legge Coco" irlandese,

– visto il discorso pronunciato dinanzi al Parlamento europeo dalla madre di Coco, Jackie Fox, il 10 marzo 2026, in occasione della Giornata internazionale della donna,

– vista la strategia per l'uguaglianza LGBTIQ+ 2026-2030, presentata dalla Commissione l'8 ottobre 2025 (COM(2025)0725),

– vista la sua risoluzione del 26 novembre 2025 sulla protezione dei minori online[9],

– visto l'articolo 136, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A. considerando che il cyberbullismo si riferisce a comportamenti messi in atto tramite le tecnologie digitali con l'intento o l'effetto primario di umiliare, emarginare socialmente, maltrattare, molestare o danneggiare in modo ripetuto o continuativo altre persone, in particolare bambini o giovani;

B. considerando che il cyberbullismo è un problema crescente, come riconosciuto nel piano d'azione della Commissione contro il cyberbullismo; che il 18,3 % dei minori in tutto il mondo ha subito episodi di cyberbullismo attraverso messaggi elettronici o post sui social media; che in Europa circa un minore su sei di età compresa tra gli 11 e i 15 anni riferisce di essere stato vittima di cyberbullismo; che tra il 2018 e il 2022 il numero di adolescenti vittime di cyberbullismo è aumentato di un quarto per i ragazzi e di quasi un quarto per le ragazze; che negli ultimi cinque anni il cyberbullismo ha rappresentato sistematicamente il motivo principale che ha spinto a contattare le linee telefoniche di assistenza dei centri per un'internet più sicura;

8 GU C, C/2024/5733, 17.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5733/oj.

9 GU C, C/2026/1708, 24.4.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/1708/oj.

C. considerando che l'eurobarometro sul decennio digitale del 2025 ha rilevato che il 92% dei cittadini dell'UE ritiene che vi sia l'urgente necessità che le autorità pubbliche agiscano per proteggere i minori online dal bullismo e dalle molestie online, sottolineando l'urgente necessità di un'azione coordinata per prevenire, affrontare e mitigare gli effetti dannosi del cyberbullismo in tutti gli Stati membri;

D. considerando che il cyberbullismo colpisce in modo sproporzionato coloro che si trovano all'intersezione di molteplici vulnerabilità, incluse donne e ragazze, le persone LGBTIQ+, i giovani, i minori con disabilità, le persone appartenenti a minoranze, i migranti e i giovani razzializzati, e considerando che questi motivi di discriminazione, che si sovrappongono tra loro, aggravano il danno subito;

E. considerando che il cyberbullismo e le molestie online, compresi gli abusi basati sulle immagini, hanno conseguenze gravi e durature per le vittime, in particolare i minori, tra cui danni psicologici, alienazione sociale e, in casi estremi, perdita di vite umane;

F. considerando che il cyberbullismo deve essere inteso, in molti casi, come una forma di violenza di genere, compresa la diffusione non consensuale di immagini intime, campagne di odio coordinate e attacchi contro le donne nella vita pubblica; che l'intelligenza artificiale sta conferendo al cyberbullismo una nuova dimensione pericolosa, rivolta principalmente contro le donne e i bambini;

G. considerando che il cyberbullismo possiede una dimensione transfrontaliera poiché si verifica spesso attraverso le piattaforme dei social media, le applicazioni di messaggistica, gli ambienti di gioco e altri spazi online; che si è rivelato una delle minacce più gravi alla sicurezza e al benessere online dei minori e dei giovani nell'UE;

H. considerando che non esiste una definizione legale concordata di cyberbullismo a livello di Unione o internazionale; che persiste una notevole frammentazione giuridica tra gli Stati membri per quanto riguarda la definizione di cyberbullismo e le relative sanzioni, il che comporta livelli diseguali di protezione delle vittime e incertezza giuridica per le autorità di contrasto;

I. considerando che diversi Stati membri hanno introdotto disposizioni penali mirate per contrastare il cyberbullismo; che leggi nazionali come la "legge Coco" irlandese cercano di contrastare i comportamenti dannosi online, tra cui la diffusione non consensuale di immagini intime e le gravi forme di molestie online; che il 9 dicembre 2021 la Commissione ha proposto di aggiungere i "reati generati dall'odio" all'elenco dei reati riconosciuti dall'UE di cui all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE; che tale proposta non ha ottenuto il sostegno unanime necessario da parte degli Stati membri;

J. considerando che la Presidente della Commissione ha annunciato, nel suo discorso sullo stato dell'Unione del 2025, che avrebbe incaricato un gruppo di esperti di fornirle un parere sulla sicurezza dei minori online e la fissazione di eventuali limiti di età per accedere ai social media; che i copresidenti dovrebbero riferire le loro conclusioni e raccomandazioni alla Presidente della Commissione entro l'estate del 2026;

K. considerando che il modello imprenditoriale di alcune piattaforme online incentiva la diffusione di contenuti d'odio, contribuendo a creare un ambiente online insicuro per i minori, le donne, le persone LGBTIQ + e altre minoranze; che la Commissione ha avviato una serie di indagini a norma del regolamento sui servizi digitali nei confronti di fornitori di servizi online di dimensioni molto grandi in relazione al bullismo e alle molestie online;

Piano d'azione della Commissione contro il cyberbullismo

1. accoglie con favore il piano d'azione della Commissione contro il cyberbullismo quale quadro per contrastare il cyberbullismo, compresa la sua proposta di definizione che consente una valutazione statistica coerente e lo scambio delle migliori pratiche, nonché un'attuazione e un'applicazione più rigorose della legislazione vigente;

2. accoglie con favore il fatto che il piano d'azione contro il cyberbullismo ponga l'accento sulla prevenzione e sull'alfabetizzazione digitale quali strumenti efficaci a lungo termine; invita la Commissione e gli Stati membri a investire nell'istruzione digitale adeguata all'età e nell'alfabetizzazione mediatica per garantire che tali risorse raggiungano i minori in tutti i contesti socioeconomici;

3. ribadisce il suo invito agli Stati membri a istituire piani nazionali globali contro il cyberbullismo e a prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per i reati di cyberbullismo, tenendo conto della gravità della condotta e della vulnerabilità della vittima;

4. ritiene che le vittime dovrebbero poter segnalare facilmente il cyberbullismo; osserva che il piano d'azione contro il cyberbullismo prevede un'applicazione di sicurezza online contro il cyberbullismo, quale meccanismo di segnalazione interoperabile e di facile utilizzo a livello di Unione, per centralizzare la segnalazione, il sostegno coordinato e la raccolta di prove;

Diritto penale

5. esprime preoccupazione per il fatto che, malgrado le misure legislative e politiche adottate a livello nazionale e di Unione, il cyberbullismo e gli abusi basati su immagini o video continuano ad aumentare in tutta l'Unione, il che indica che gli strumenti esistenti,

compresi gli obblighi previsti dal regolamento sui servizi digitali e l'armonizzazione a norma della direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, potrebbero non essere sufficienti per affrontare appieno la portata e la gravità del problema;

6. osserva che il piano d'azione contro il cyberbullismo non prevede misure di diritto penale a livello di Unione;

7. invita la Commissione a valutare la necessità di un approccio più armonizzato a livello di Unione al fine di fornire una definizione di cyberbullismo; invita la Commissione a valutare se il cyberbullismo, compresa la diffusione non consensuale di materiale intimo, debbano essere riconosciuti come reati particolarmente gravi che presentano una dimensione transfrontaliera a livello di Unione; ribadisce il proprio sostegno all'inclusione dei reati generati dall'odio, che potrebbero comprendere le forme più gravi di cyberbullismo, nell'elenco dei reati riconosciuti dall'UE ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 1, TFUE;

8. sottolinea che per contrastare efficacemente il cyberbullismo è indispensabile che le forze dell'ordine siano dotate di risorse adeguate, tra l'altro in termini di personale, competenze tecniche e infrastrutture informatiche; invita la Commissione ed Europol ad aumentare le capacità investigative degli Stati membri, anche per combattere il cyberbullismo transfrontaliero;

9. invita gli Stati membri a condividere migliori pratiche sui rispettivi approcci giuridici; sottolinea che gli sforzi dovrebbero dare priorità alle misure di prevenzione, istruzione e sensibilizzazione rivolte ai minori, ai genitori e agli educatori, nonché all'alfabetizzazione digitale e agli approcci riparativi, in particolare quando sono coinvolti minori;

10. invita ad attuare e recepire rapidamente la direttiva riveduta riguardante i diritti delle vittime;

Le piattaforme online e il regolamento sui servizi digitali

11. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che le piattaforme siano ritenute responsabili della prevenzione e del contrasto del cyberbullismo;

12. sottolinea che il modello imprenditoriale di alcune piattaforme online incentiva la diffusione di contenuti improntati all'odio e contribuisce pertanto a creare un ambiente online sempre meno sicuro, in particolare per i minori, le donne e i membri della comunità LGBTIQ+ o di altre minoranze; pone l'accento sul ruolo dei sistemi di raccomandazione iper-personalizzati che promuovono l'incitamento all'odio e penalizzano i contenuti meno divisivi;

13. sottolinea che il regolamento sui servizi digitali affronta alcuni aspetti delle molestie e del cyberbullismo, in particolare l'articolo 28, che già obbliga i fornitori a garantire un elevato livello di tutela della vita privata, di sicurezza e di protezione per i minori; evidenzia, a tale riguardo, gli orientamenti della Commissione ai sensi del regolamento sui servizi digitali, che specificano in che modo le piattaforme possono garantire la sicurezza dei minori che utilizzano i loro servizi; osserva che le piattaforme online di dimensioni molto grandi in buona parte non hanno attuato tali misure; invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare l'applicazione dell'articolo 28 del regolamento sui servizi digitali e delle disposizioni in materia di notifica e azione del regolamento sui servizi digitali, che incidono sulla protezione delle vittime di cyberbullismo;

14. invita la Commissione a concludere i casi di applicazione pendenti, ad avviare indagini su qualsiasi violazione dell'articolo 28 del regolamento sui servizi digitali, compresi i rischi sistemici posti dai sistemi di raccomandazione, e ad applicare rigorosamente l'obbligo di notifica e rimozione delle piattaforme; respinge fermamente qualsiasi tentativo di rinegoziare il regolamento sui servizi digitali; sottolinea che l'accesso dei ricercatori a norma del regolamento sui servizi digitali è fondamentale per garantire un processo legislativo basato su dati concreti;

15. invita la Commissione a dare seguito agli annunciati orientamenti sul cyberbullismo destinati ai segnalatori attendibili, al fine di chiarire il loro ruolo nella gestione dei contenuti illegali;

16. deplora l'attuale mancanza di un quadro giuridico che consenta l'individuazione del materiale pedopornografico online e invita la Commissione ad agire rapidamente per garantire l'istituzione di meccanismi volontari di segnalazione del materiale pedopornografico; sottolinea l'obbligo delle piattaforme di garantire uno spazio digitale sicuro per i minori che rispetti i loro diritti fondamentali e la riservatezza dei dati per ogni utente;

Altre misure

17. esprime preoccupazione per il crescente utilizzo dell'IA a fini abusivi, compresa la generazione di deepfake, clonazione vocale e contenuti intimi non consensuali; ribadisce la necessità di vietare le "app di nudificazione" a norma del regolamento sull'IA nell'ambito dei negoziati sull'omnibus sull'IA; invita i fornitori a rispettare senza ritardo l'articolo 50 del regolamento sull'intelligenza artificiale in materia di trasparenza e filigrane, in modo da garantire che i contenuti generati dall'IA siano chiaramente etichettati per attenuare l'impatto dannoso dei deepfake, in particolare sui minori;

18. invita la Commissione a valutare se gli obblighi esistenti in materia

di valutazione e attenuazione dei rischi a norma del diritto dell'UE contemplino adeguatamente gli operatori di giochi online, in particolare quelli che offrono funzionalità di comunicazione in tempo reale che potrebbero esporre i minori al cyberbullismo;

19. ricorda gli obblighi previsti dalla riveduta direttiva sui servizi di media audiovisivi di proteggere i minori dai contenuti illegali e nocivi e tutti gli utenti dai contenuti che incitano alla violenza o all'odio; invita la Commissione a monitorare l'attuazione di tale direttiva da parte degli Stati membri;

20. ricorda la necessità di rafforzare la protezione e il sostegno alle vittime del cyberbullismo; esprime preoccupazione per il fatto che le organizzazioni delle vittime siano sempre più minacciate a causa della mancanza di finanziamenti; chiede finanziamenti dell'UE maggiori e sostenibili per le organizzazioni della società civile, le linee telefoniche di assistenza e i servizi di sostegno alle vittime, nonché per l'integrazione di misure di prevenzione e risposta al cyberbullismo nelle strategie nazionali in materia di salute mentale, con particolare attenzione ai minori e ad altri gruppi vulnerabili;

°

° °

21. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.